UnipolSai ASSICURAZIONI

F12

1 013 00002 00133340164

2001

Atto di quietanza

NUMERO POLIZZA	1/39646/65/164388112	PRODUTTORE	//
AGENZIA	RIETI	SUBAGENZIA	100

progressivo 43674

Contraente/Assicurato *RIA H RIABILITAZIONE S.R.L.*
Domicilio *VIA DELL' INDUSTRIA 27 - 2015 CITTADUCALE - RI*
Partita IVA *00952240570*

DATI GENERALI			
Effetto quietanza	04/11/2023	Scadenza polizza	04/11/2024
Scadenza prima rata	04/11/2024	Frazionamento premio	Annuale
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	SI
Regolazione Premio	SI	Indicizzazione	NO

PREMI IN EURO						
PREMI DI RATA	**Netto**	**Accessori**	**Oneri per il frazionamento**	**Imponibile**	**Imposte**	**TOTALE**
Rata alla firma			==			
SEZIONI PRESTATE						
Responsabilita' di Rischi						
PREMIO ANNUO IN EURO						

SEZIONE GARANZIE E SOMME ASSICURATE	
GARANZIE	**SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE/IMPORTO/INDENNITÀ**
RCT PER SINISTRO	1.000.000,00
RCT PER PERSONA	1.000.000,00
RCT PER DANNI A COSE	1.000.000,00
RCO PER SINISTRO	1.000.000,00
RCO PER PERSONA	1.000.000,00

INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

Il presente contratto:

- è soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

INFORMATIVA *HOME INSURANCE*

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società www.unipolsai.it è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato
Matteo Laterza

Emessa il 24/09/2023
Il pagamento del premio è stato effettuato il 7 11 23

L'Agente o l'Incaricato

COPIA PER L'AGENZIA

Contraente/Assicurato *RIA H RIABILITAZIONE S.R.L.*
Domicilio *VIA DELL' INDUSTRIA, 27 - 02015 CITTADUCALE - RI*
Partita IVA *00952240570*

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC RISCHI SANITARI SOCIO SANITARI - SOCIO ASSISTENZIALI - PRIVATI

RIAH RIABILITAZIONE SRL

Agenzia di RIETI / 45304

Condizioni Contrattuali

Le condizioni che seguono annullano e sostituiscono integralmente le Definizioni, le Norme che regolano l'Assicurazione in generale, le Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi e le Condizioni Speciali/Aggiuntive contenute nello stampato Modello 2001

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Appaltatore/Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzio lavori e/o dei servizi o parte di essi.

Assicurato: il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obbli essa derivanti.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Fatturato/Contributi: l'importo del volume d'affari (ricavi delle vendite e delle presta conseguito dall'Assicurato al netto di IVA o equivalenti imposte con esclusione del fatturato riferito alle attività di ginecologia, ost neonatologia.

Al fatturato vanno sommati i contributi erogati all'Assicurato svolgimento dell'attività legata all'oggetto sociale.

Franchigia: l'importo prestabilito indicato in Polizza che, dedotto dall'ammont danno, rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/ Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Interventi chirurgici: atti medici invasivi diagnostici e/o terapeutici praticati in sala ope con anestesia spinale, loco-regionale o generale. Si precisa c considerano a tutti gli effetti interventi chirurgici anche le pro diagnostiche e/o terapeutiche effettuate in emodinamica.

Massimale: la massima esposizione della Società per ciascun sinistro e per p assicurativo annuo.

Piccoli interventi chirurgici domiciliari/ ambulatoriali: atti medici invasivi diagnostici e/o terapeutici eseguiti a domic sola sedazione o in ambulatorio in anestesia locale o sedazione c richiedono l'uso della sala operatoria e comunque diversi da previsti dalla definizione di "Interventi chirurgici".

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrisp dell'Assicurazione.

Prestatori di lavoro:	i prestatori di lavoro subordinato ivi compresi i soggetti nomi sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. (successive modifiche ed integra e le persone della cui opera l'Assicurato si avvale in conformità Lgs. 276/2003 s.m.i. per lo svolgimento dell'attività descritta in l inclusi i lavoratori con contratto di somministrazione lavoro, i pre di lavoro accessorio retribuiti con i voucher lavoro di cui al D. /2015, i consisti, gli stagisti, i borsisti nonché i soci lavo dell'Assicurato.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che p derivarne.
Scoperto:	la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato espre percentuale.
Sinistro:	la richiesta di risarcimento di danni per la quale è prestata l'assicu
Società:	l'impresa assicuratrice.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o degli Assicurati, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Altre assicurazioni
Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi -

escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.3) Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. *I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 del Codice Civile).*
Il pagamento del Premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.
E' fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'articolo 1901 del Codice Civile che disciplina il caso del mancato pagamento del premio.

Art.4) Frazionamento del Premio
Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. *In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.*

Art.5) Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.6) Aggravamento del Rischio
Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art.7) Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio *successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile*; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.8) Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del Risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 9) Durata dell'assicurazione
In mancanza di disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 10) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11) Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni della legge italiana.
Qualsiasi azione in ordine all'interpretazione od esecuzione del presente contratto verrà effettuata secondo le leggi italiane e dinanzi all'Autorità Giudiziaria italiana competente per materia e per territorio.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Oggetto dell'assicurazione: responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attività di seguito descritta:

- **riabilitazione di soggetti di ogni fascia d'età, con medie e gravi patologie sia ortopedico-neurologiche che sensoriali, patologie e disturbi dell'età evolutiva quali autismo, disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, dislessia, disgrafia, discalculia, deficit sensoriali quali ad esempio cecità e sordità, recupero funzionale post-acuzia;**
- **fisioterapia;**
- **logopedia;**
- **visite mediche polispecialistiche di fisiatria, ortopedia, neurologia, neuropsichiatria infantile, dermatologia, pediatria;**

si precisa che le attività sopra indicate vengono svolte sia presso i domicili dei pazienti/assistiti che presso le strutture indicate nell'allegato B alla proposta-questionario allegata al presente contratto.

Si precisa che si intende compresa in garanzia anche la conduzione dei locali e delle relative attrezzature utilizzati per l'attività sopra indicata compresa la sede adibita ad attività amministrativa sita in Cittaducale Via Dell'Industria, 27.

Qualora per lo svolgimento dell'attività suindicata l'Assicurato si avvalga anche di liberi professionisti dell'area sociale (assistenti sociali, educatori, ecc.), dell'area sanitaria (medici/infermieri/fisioterapisti/tecnici sanitari, logopedisti, ecc.) compresi gli operatori socio sanitari (O.S.S.), l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto commesso dalle suddette persone, con esclusione della responsabilità civile personale dei predetti soggetti liberi professionisti.
Resta ferma la facoltà della Società di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dei predetti liberi professionisti.
Si precisa inoltre che, indipendentemente dall'attività svolta dall'Assicurato, la garanzia non opera per i danni derivanti dalle attività di ginecologia/ostetricia/neonatologia; conseguentemente il Fatturato indicato in Polizza, sul quale viene calcolato il Premio, non è comprensivo del Fatturato riferito alle predette attività.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 12) Oggetto dell'assicurazione
a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società, in base a conforme proposta questionario, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, *nei limiti indicati in Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati in Polizza.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
La garanzia opera ***purché l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dei regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.***

b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, ***nei limiti indicati in Polizza***, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi:

1. degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38 e s. m.i. per danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro;

2) del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente ***non inferiore al 6%***, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38.
Per i Prestatori di lavoro soggetti alla legislazione della Repubblica di San Marino la garanzia vale anche per la rivalsa dell'I.S.S. (Istituto per la Sicurezza Sociale).
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.
L'Assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.
Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Norme comuni ai punti a) e b)
Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art.13) Responsabilità Civile personale dei Prestatori di lavoro
La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per danni involontariamente cagionati:

1. ai terzi, ***esclusi i Prestatori di lavoro***, salvo quanto previsto al successivo comma b) ed all'articolo 14), ***entro il Massimale previsto per la R.C.T.;***
2. ai Prestatori di lavoro, ***limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale, entro il Massimale previsto per la R.C.O.***

Art.14) Lesioni personali subite dai Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL
Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati terzi i Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

Art.15) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale e per fatto dei Prestatori di lavoro.
A deroga delle esclusioni di Polizza la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:
a) per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
b) per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - ***non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato*** - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
c) per danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro.

Art.16) Attività complementari
L'assicurazione comprende anche i danni derivanti:

1. dall'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. ***Per ogni Sinistro tale garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso;***
2. dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, di striscioni e tendoni, ovunque installati nel territorio nazionale, ***con esclusione dei danni alle Cose stesse nonché alle opere ed alle Cose sulle quali sono installati;***
3. dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, nonché dalla proprietà ed uso di cani da guardia nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività;
4. dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
5. dalla proprietà e/o dall'uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell'Assicurato o da questi detenuti in locazione, comodato e leasing, ***purché usati per conto proprio e per le attività descritte in Polizza.*** Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve, ***l'assicurazione non è operante qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi;***
6. dall'esistenza di servizi tecnici e tecnologici complementari all'attività svolta quali: piccola officina, laboratori, cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione o di produzione e relative condutture;
7. dalle operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività descritta in Polizza. ***Sono comunque esclusi i danni alle Cose formanti oggetto delle suddette operazioni;***
8. dal servizio di pulizia e sanificazione dei locali ove si svolge l'attività descritta in Polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato. ***Sono comunque esclusi i danni alle Cose formanti oggetto delle suddette operazioni;***
9. dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, gite aziendali ***esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali;***
10. dall'organizzazione, nell'ambito dell'azienda, di visite guidate a scopo dimostrativo;
11. dallo svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", ***esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;***

12. dalle operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari. *Sono comunque esclusi i danni alle Cose formanti oggetto delle suddette operazioni.*

Art. 17) Garanzia AIDS, virus C, virus DELTA
L'assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, direttamente o indirettamente attribuibili:
- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus DELTA.

Questa garanzia è prestata nel limite di 1/3 dei Massimali indicati in Polizza per danni a terzi (RCT) per ciascun Sinistro, inteso come unico avvenimento e indipendentemente dal numero delle persone coinvolte. Resta inteso, comunque, che il massimo Risarcimento per uno stesso periodo assicurativo annuo non potrà superare l'importo di € 260.000,00.

Art. 18) Committenza veicoli
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, *purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.* La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di Franchigia assoluta di € 260,00 per ogni Sinistro. La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

Art. 19) Danni da incendio
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 32) Rischi esclusi - lettera A) punto 3), la garanzia comprende i danni cagionati alle Cose di terzi da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, *escluso comunque i danni alle Cose in consegna e custodia.*
In caso di esistenza di altra copertura incendio/ricorso terzi, la presente estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il Massimale assicurato con la Polizza incendio.
La presente garanzia si intende prestata nel limite del Massimale per danni a Cose previsto in Polizza e comunque con il massimo Risarcimento di € 160.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 10.000,00.

Art. 20) Inquinamento accidentale
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 32) Rischi esclusi - lettera A) punto 15), la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
La presente garanzia è prestata nei limiti dei Massimali previsti in Polizza, con il massimo Risarcimento di € 160.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Relativamente ai soli danni a Cose resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 10.000,00.

Art. 21) Danni da interruzione o sospensione di attività
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 32) Rischi esclusi - lettera A) punto 10), la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, *purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.*
La presente garanzia è prestata nei limiti dei Massimali previsti in Polizza, fermo restando che la Società non risponderà oltre il limite di € 150.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 10.000,00.

Art. 22) Farmacia interna
L'assicurazione è operante anche per i Rischi derivanti dall'esercizio di farmacie interne, *esclusa la vendita al pubblico.*
L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio di tale attività.
Per i prodotti galenici di produzione propria, compresi i prodotti omeopatici e di erboristeria, somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto del prodotto.

Art. 23) Danni a Cose portate dagli assistiti e/o ospiti, consegnate e non consegnate all'Assicurato

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 32) Rischi esclusi - lettera A) punto 4), la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti o ospiti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento anche derivante da furto e/o incendio delle Cose consegnate o non consegnate.
Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di € 2.500,00 per ogni danneggiato e di € 50.000,00 per anno assicurativo.
Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenuti.
I Risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti previa deduzione di una Franchigia fissa di € 500,00 per ogni cliente danneggiato.

Art. 24) Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza.
L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:
impianti fissi destinati alla conduzione dei predetti fabbricati, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
antenne radiotelevisive;
aree di pertinenza del fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
giochi per bambini;
attrezzature ed impianti sportivi utilizzate per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.
L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:
spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;
trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
proprietà di parchi di superficie superiore ad un ettaro.
Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei fabbricati assicurati, la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun Sinistro e con un limite di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.
L'assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione.
Se l'assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della società di leasing, ***la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante alla stessa società di leasing in qualità di proprietario (Assicurato), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore (Contraente).***
La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008. L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, ***e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori come previsto dal citato D. Lgs. 81/2008.***
Si intendono comunque esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione.

Art. 25) Radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, materiale radioattivo
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 32) Rischi esclusi - lettera B) punti 22) e 26), la garanzia di RCT comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'impiego a scopo diagnostico e terapeutico di apparecchi a raggi X e di dispositivi relativi ad altre tecniche radianti e di immagine nonché l'utilizzo di sostanze radioattive ***purché a scopo diagnostico e terapeutico.***
E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso.
L'assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato, sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente Autorità.
L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme e alle prescrizioni successivamente emanate avvalendosi esclusivamente di personale tecnico specializzato.
La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del Massimale previsto in Polizza per la garanzia di R.C.T., fermo restando che la Società non risponderà oltre il limite di € 500.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Art. 26) Partecipazione ad Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.)
La garanzia comprende i danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e/o società consortili e/o consorzi. Nel caso in cui per tali associazioni, società consortili e/o consorzi sia operante un'altra copertura assicurativa, ***la presente garanzia opererà a secondo rischio, e quindi in eccedenza, rispetto a quanto indennizzato/risarcito da dette assicurazioni. La garanzia opera comunque esclusivamente per la parte di responsabilità addebitabile all'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale con le predette associazioni e/o società consortili e/o consorzi.***

Art. 27) Spacci aziendali o punti vendita interni di generi alimentari, mense, bar e distributori automatici di cibi e bevande
La garanzia comprende la gestione e/o esercizio di spacci aziendali o punti vendita di generi alimentari interni, mense, bar, nonché la proprietà e/o gestione e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande. La garanzia comprende inoltre i danni cagionati, entro un anno dalla consegna *e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione*, anche ai dipendenti, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi, per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
Limitatamente ai distributori automatici di cibi e bevande, la garanzia comprende i danni da incendio cagionati a Cose di terzi nel limite del Massimale previsto in Polizza per la garanzia di R.C.T., fermo restando che la Società non risponderà oltre il limite di € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo e con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 250,00 per ogni Sinistro.

Art. 28) Danni a mezzi sotto carico e scarico
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 32) Rischi esclusi - lettera A) punto 8), la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ed in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ***ferma restando l'esclusione dai danni alle Cose trasportate sui mezzi stessi e di quelli alle Cose formanti oggetto delle predette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.***
Tale garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.

Art. 29) Cessione di attività e/o servizi in appalto/subappalto
Qualora, con regolare contratto, l'Assicurato rivesta la figura di Committente o di Appaltatore di una o più delle attività e/o dei servizi indicati nella descrizione del Rischio, l'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa ricadere sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dagli Appaltatori (qualora l'Assicurato rivesta la figura di Committente) o dai Subappaltatori (qualora l'Assicurato rivesta la figura di Appaltatore) durante lo svolgimento di tali attività o servizi. ***L'assicurazione non comprende la responsabilità civile degli Appaltatori o dei Subappaltatori per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento di tali attività o servizi.***

Art. 30) Persone non considerati terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

1. ***il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonchè qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;***
2. ***quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a). Tali persone sono comunque considerate terze, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), nel momento in cui usufruiscono dei servizi prestati dall'Assicurato;***
3. ***i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 14 e 15 lettera b);***
4. ***gli Appaltatori e Subappaltatori e loro dipendenti, salvo che per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.***

Art. 31) Limiti territoriali
L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del mondo, ***esclusi U.S.A., Canada e Messico***. Nel caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in U.S.A., Canada e Messico.
L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

Art. 32) Rischi esclusi
A) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

1. ***derivanti dalla responsabilità civile personale di soggetti diversi dai Prestatori di lavoro della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività;***
2. ***da furto;***
3. ***a Cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 19) Danni da incendio;***
4. ***di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 del Codice Civile, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 23) Danni a Cose portate dagli assistiti e/o ospiti, consegnate e non consegnate all'Assicurato;***

5. *da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, comprese quelle aeroportuali, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
6. *da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;*
7. *a Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed alle cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate, rimorchiate;*
8. *a mezzi di trasporto, anche sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle Cose sugli stessi trasportate, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 28) Danni a mezzi sotto carico e scarico;*
9. *a fabbricati e a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; a condutture ed impianti sotterranei in genere e i danni ad essi conseguenti;*
10. *derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 21 Danni da interruzione o sospensione d'attività;*
11. *derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati, e dei relativi impianti fissi, diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;*
12. *alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori, nonché quelli necessari per l'esecuzione dei lavori;*
13. *alle Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;*
14. *cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;*
15. *conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 20) Inquinamento accidentale;*

16) materiali e perdite derivanti da:

1. *perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;*
2. *indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;*
3. *ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti a. e b.;*

17) derivanti dall'effettuazione di Interventi chirurgici come indicato alla definizione di Interventi chirurgici;
18) di natura estetico-fisionomica conseguenti ad interventi di chirugia estetica nonché dalla pratica della medicina estetica;
19) derivanti dalla pratica dell'implantologia dentale;
20) danni derivanti dall'attività di:

1. *sperimentazione clinica e/o farmacologica;*
2. *riproduzione/fecondazione assistita;*

21) derivanti da omessa acquisizione del consenso informato e/o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;

B) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e quella verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprende i danni:
22) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 25) Radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, materiale radioattivo;
23) da detenzione o impiego di esplosivi;
24) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
25) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana;
26) derivanti da campi elettromagnetici in genere, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 25) Radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, materiale radioattivo.

Art. 33) Pluralità di Assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, *il Massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.*

Art. 34) Regolazione del Premio

Qualora in Polizza sia indicato che il Premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in Polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo restando il Premio minimo assoluto riportato in Polizza.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de:

1. l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai Prestatori di lavoro, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;

2. l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;

3. l'importo dei compensi (con il limite massimo di € 21.200,00 per singolo soggetto) erogati ai lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2000;

4. i compensi erogati alle ditte somministratrici di lavoro e di distacco al netto di IVA, e quanto erogato al Prestatore di lavoro di cui al D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 a titolo di retribuzione e/o compenso e al Prestatore di lavoro accessorio retribuito con i voucher di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2015;

oppure

il Fatturato (quale risultante dalla denuncia IVA escluso il valore dell'IVA stessa);

oppure

gli altri elementi variabili previsti in Polizza.

Le differenze attive o passive del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva

Se il Contraente, o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):

la comunicazione dei dati, ovvero

- ***il pagamento della differenza attiva dovuta,***

la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei predetti termini fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile; il Premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del Premio. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del Rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del Premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione. Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 35) Inizio e termine della garanzia

1. ***L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato/Contraente e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della presente Polizza.***

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 Codice Civile l'Assicurato/Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di Risarcimento a termini di Polizza.

2. *Nel caso in cui la presente Polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altro contratto in corso con la Società o con altre confluite per fusione o incorporazione nella stessa Società, per il medesimo Rischio, la garanzia è operante anche per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato/Contraente nel corso del periodo di validità della presente assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della Polizza sostituita nonché delle precedenti sostituite senza soluzione di continuità; tali richieste di Risarcimento saranno gestite esclusivamente dalla presente Polizza nel limite del Massimale ivi previsto e, comunque, con il massimo Risarcimento di € 1.000.000,00, per uno o più Sinistri, riferito all'intero periodo di vigenza della/e precedente/i polizza/e, e ciò indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento pervenute alla Società durante l'intero periodo di vigenza della presente Polizza. Fermo restando che i reciproci rapporti fra le parti saranno regolati esclusivamente dalla presente Polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla/e Polizza/e sostituita/e.*

Art.36) Massimali
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza che deve intendersi per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Art.37) Non cumulo massimali R.C.T./R.C.O.
Qualora un unico Sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia di R.C.T. che quella di R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il Massimale previsto per la garanzia di R.C.T..

Art. 38) Franchigia
La garanzia di R.C.T. si intende prestata con l'applicazione di una Franchigia per ogni sinistro di:
€ 500,00 per ogni danno a Cose;
€ 500,00 per ogni persona danneggiata.
Restano ferme e confermate eventuali Franchigie di importo superiore previste in Polizza per specifiche garanzie.

Art.39) Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o gli Assicurati devono dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile).
Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile, le indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui il Contraente o gli Assicurati siano venuti a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro successivamente a loro pervenuti.
Se il Contraente o gli Assicurati omettono o ritardano la presentazione della denuncia di Sinistro, la Società ha il diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Art.40) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società *assume fino a quando ne ha interesse* la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato *entro il limite di un importo pari a un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.*
In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.
La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 41) RC Personale del Direttore Sanitario
Premesso che per lo svolgimento dell'attività indicata in Polizza al punto DESCRIZIONE DEL RISCHIO, l'Assicurato si avvale della collaborazione del:

- Dr. STEFANINI ALESSANDRO in qualità di Direttore Sanitario c/o la struttura di Rieti Piazza Vittorio Bachelet, 22;
- Dr. CERQUETANI SASCIA in qualità di Direttore Sanitario c/o la struttura di Rieti Corso E. Spadoni c/o Centro Commerciale Perseo;
- Dr. IACOBONI RAFFAELE in qualità di Direttore Sanitario c/o la struttura di Rieti Piazza Vittorio Bachelet, 26;

Allegato testo aggiuntivo

NUMERO POLIZZA 1/39646/65/164388112/1
AGENZIA RIETI CODICE SUBAGENZIA 100

la garanzia, a parziale deroga di quanto indicato all'Art. 32) Rischi esclusi - lettera A) punto 1), si estende alla responsabilità civile personale dei predetti soggetti per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni di Direttore Sanitario, ***esclusivamente per l'Assicurato /Contraente, pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.***
Questa estensione di garanzia si intende prestata nel limite del Massimale indicato in Polizza che deve intendersi per ciascun periodo annuo di assicurazione anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
Limitatamente ai danni patrimoniali cagionati a terzi che non siano l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, la presente estensione di garanzia si intende prestata nel limite di 1/3 del Massimale indicato in Polizza e comunque con il massimo Risarcimento per ogni Sinistro e periodo assicurativo annuo non superiore a € 500.000,00. Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 10.000,00.
L'assicurazione non comprende i danni e/o perdite patrimoniali derivanti da multe, ammende e/o sanzioni inflitte all'Assicurato.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE sui rischi oggetto dell'assicurazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 1893 1910 del Codice Civile, con l'avvertenza che ogni deroga, modifica o integrazione alle seguenti dichiarazioni deve esplicitamente risultare dal testo di Polizza.
Il Contraente/Assicurato dichiara:
a) di non aver mai avuto Sinistri nello svolgimento dell'attività di cui alla Descrizione del rischio e all'Art. 12) Oggetto dell'assicurazione;
b) di non essere assicurato per Rischi analoghi con altre società;
c) di non avere mai avuto analoghe Polizze stornate per sinistri.

RIA 1 Riabilitazione s.r.l
Via della Industria, 27
02010 Cittaducale (RI)
P.I. e C.F. 03152240570

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
AGUZZI MATTEUCCI SRL
In qualità di Agente
UnipolSai ASSICURAZIONI

Agli effetti dell'artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente gli articoli di seguito riportati:
Art. 2) (Altre assicurazioni); Art. 5) (Modifiche dell'assicurazione); Art. 6) (Aggravamento del Rischio); Art. 8) (Recesso in caso di Sinistro); Art. 10) (Oneri fiscali); Art. 13) (Responsabilità Civile personale dei Prestatori di lavoro) Art. 30) (Non sono considerati Terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.); Art. 32) (Rischi esclusi) Art. 34) (Regolazione del Premio), Art. 35) (Inizio e termine della garanzia); Art. 36) (Massimali); Art. 37) (Non cumulo massimali R.C.T./R.C.O.); Art. 38) (Franchigia).

RIA 1 Riabilitazione s.r.l
Via della Industria, 27
02010 Cittaducale (RI)
P.I. e C.F. 03152240570

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
AGUZZI MATTEUCCI SRL
In qualità di Agente
UnipolSai ASSICURAZIONI

Con la presente appendice che forma parte integrante del contratto sopra indicato si prende atto tra le Parti che l'Assicurato/Contraente svolge anche attività di assistenza domiciliare integrata (ADI):
-per servizi rivolti a persone parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficienti;
-per servizi a favore di pazienti terminali oncologici e non.
Alla luce di quanto sopra indicato si conviene di integrare la descrizione del rischio presente negli allegati di polizza anche con la predetta attività e che le condizioni prestare devono intendersi operanti anche per l'attività sopra indicata.
Relativamente alla presente precisazione la garanzia è operante come segue: l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo la data dell'8 novembre 2018.
Fermo e invariato il resto.

IL CONTRAENTE LA SOCIETA'

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai ASSICURAZIONI

1 004 00001 00133340164

2001

Allegato testo aggiuntivo

NUMERO POLIZZA 1/39646/65/164368112/1

AGENZIA RIETI CODICE SUBAGENZIA 100

AGUZZI E MATTEOCCI SRL
In qualità di Agenzia
UnipolSai ASSICURAZIONI

UnipolSai ASSICURAZIONI

Conforme all'Allegato 3 Regolamento IVASS 40/2018
le informazioni contenute nell'Allegato 3 sono aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente

ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome e Nome	MATTEOCCI EMANUELE	
Iscrizione nel registro	Sezione	A
	N. Iscrizione	A000073115
	Data di Iscrizione	10/04/2007
Ruolo	Responsabile dell'attività di intermediazione	
Denominazione sociale dell'intermediario per il quale è svolta l'attività	AGUZZI E MATTEOCCI SRL	
Iscrizione nel registro	Sezione	A - Società Agente
	N. Iscrizione	A000696528.
	Data di Iscrizione	29/11/2021
Indirizzo sede legale	VIA TOPINO 35 ROMA RM 00199	
Telefono	0746203243	
Indirizzo mail	39646@unipolsai.it	
Indirizzo mail PEC (Posta certificata)	aguzziematteoccisrl@pec.it	
Sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività di distribuzione		

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale, 21 Roma - è l'Autorità competente alla vigilanza dell'attività di distribuzione svolta.

SEZIONE II - Informazioni sull'attivita' svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a. Le seguenti informazioni sono disponibili nei locali del distributore oppure, ove esistente, pubblicate sul suo sito internet:

1. [elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o lettera di incarico. Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto in Sezione E, l'elenco riporta i rapporti dell'intermediario principale con i quali collabora.](*)

2. l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

(*) La previsione di cui alla lettera a), n.1, è annullata per effetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, che ha disposto l'annullamento dell'articolo 4, comma 18, del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 nella parte in cui introduce la disposizione di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 58 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

a) L'intermediario, sia quello che entra in contatto con il cliente sia quello per cui viene svolta l'attività, non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o ai diritti di voto delle imprese di assicurazione rappresentate;

b) l'impresa di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

b) Il contraente, fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare per iscritto alla Compagnia con le seguenti modalità eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o il comportamento della Società o dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori):

scrivendo a:	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti - Via della Unione Europea n.3/B 20097 San Donato Milanese (MI)
inviando un fax al numero:	02 51815353
inviando un e-mail all'indirizzo:	reclami@unipolsai.it
compilando il modulo online sul sito:	www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) possono essere inoltrati anche presso l'Agenzia con le seguenti modalità:

Riferimenti dell'intermediario	
scrivendo a:	AGUZZI E MATTEOCCI SRL VIA TOPINO 35 ROMA RM 00199
inviando una e-mail all'indirizzo:	39646@unipolsai.it

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome, domicilio e codice fiscale (o partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.
Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), l'esponente potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42.133.206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito Internet dell'IVASS e della Compagnia, contengono:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

E' possibile presentare reclamo alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono 06.84771 - oppure Via Broletto, 7 - 20123 Milano - telefono 02. 724201 per questioni attinenti la trasparenza informativa del Documento contenente le informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it.
chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

c) Si ricorda che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
- Mediazione, interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- Negoziazione assistita, tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162);
- Procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.unipolsai.it;
- Procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione;
- Perizia contrattuale ed arbitrato, ove prevista dalle Condizioni di assicurazione per le garanzie diverse dalla R.C. Auto.

Il presente documento, a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento IVASS 40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai sensi dell'art. 61 del Regolamento IVASS 40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.

Cliente e Contraente	
Nominativo / Ragione sociale	Codice fiscale o P.IVA o Data e Luogo di Nascita
RIA H RIABILITAZIONE S.R.L.	00952240570

UnipolSai ASSICURAZIONI

Conforme all'Allegato 4 Regolamento IVASS 40/2018

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Cognome e Nome	MATTEOCCI EMANUELE	
Iscrizione nel registro	Sezione	A
	N. Iscrizione	A000073115
	Data di Iscrizione	10/04/2007

SEZIONE I - Informazioni modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
UNISALUTE S.P.A.

Il prodotto distribuito è emesso da UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
UNISALUTE S.P.A.

L'intermediario non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare sé stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni

L'intermediario percepisce un compenso sotto forma di una combinazione di commissione inclusa nel Premio assicurativo e altro tipo di compenso compresi benefici economici ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

L'informativa contenuta nella presente SEZIONE III, in caso di collaborazioni con intermediari iscritti alla sezione E del Registro, è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE IV - Informazioni sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi:

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Il presente documento, a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 4 del Regolamento IVASS 40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai sensi dell'art. 61 del Regolamento IVASS 40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.

Cliente o Contraente	
Nominativo / Ragione sociale	Codice fiscale o P.IVA o Data e Luogo di Nascita
RIA H RIABILITAZIONE S.R.L.	00952240570

UnipolSai ASSICURAZIONI

Conforme all'Allegato 4 Regolamento IVASS 40/2018

ALLEGATO 4-TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet, ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Cognome e Nome	MATTEOCCI EMANUELE	
Iscrizione nel registro	Sezione	A
	N. iscrizione	A000073115
	Data di iscrizione	10/04/2007

SEZIONE I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;

b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;

d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

e. [se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;] (*)

f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

(*) La previsione di cui alla lettera e) è annullata per effetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, che ha disposto l'annullamento dell'articolo 4, comma 20, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 nella parte in cui introduce la disposizione di cui al comma 4-bis dell'articolo 56 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.

SEZIONE II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;

b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;

c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;

f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.